



COMUNE DI ALTO - PROV. DI CUNEO

Via Roma, 1 - 12070 ALTO (CN)

Cod. Fisc./P.I. 00399150044

Tel: 0174/391821 - Fax : 0174/391860

E-MAIL : alto@ruparpiemonte.it

DECRETO SINDACALE N° 8

OGGETTO:

ASSUNZIONE IN CAPO AL SINDACO DELLA RESPONSABILITA' DELL'AREA FINANZIARIA.

L'anno duemilatredici, il giorno uno , del mese di luglio , nel proprio ufficio;

Con l'intervento e l'opera della Signora D.ssa Cinzia RICCI, Segretario Comunale;

IL SINDACO

Considerato che l'art. 16, comma 17, lettera a) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo al 17 settembre 2011, non prevede, per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, la figura degli assessori comunali e che conseguentemente le competenze della Giunta comunale sono attribuite esclusivamente al sottoscritto, come peraltro indicato dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. 2379 del 16.02.2012;

Considerato che sulla proposta del presente decreto sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 12.08.1998, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i. che disciplina la struttura organizzativa dei settori, dei servizi e degli uffici comunali, e definisce i ruoli funzionali ad ogni livello di responsabilità;

Visti, inoltre, gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, i quali prevedono e disciplinano le Responsabilità dei Dirigenti nell'organizzazione degli Enti Locali;

Preso atto che il Comune di Alto, in base alla vigente legislazione, non prevede la presenza di figure dirigenziali;

Rilevato, tuttavia, che per un'idonea configurazione organizzativa del personale, nel rigoroso rispetto del principio di netta separazione tra la funzione di indirizzo e la funzione gestionale , occorre, comunque, procedere all'individuazione dei soggetti ai quali conferire gli incarichi di

direzione (o comunque di vertice), ai vari livelli di responsabilità previsti nella struttura organica ed in rapporto alle singole previsioni di legge;

Preso atto che l' art. 109 del D.Lgs n. 267/2000, dispone che "Nei Comuni privi di personale dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale (ora categoria), anche in deroga a ogni diversa disposizione";

Vista Convenzione con la Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese per la gestione associata dell'Area Finanziaria , approvata con Deliberazione n. 37 del Consiglio Comunale di Alto il 22.12.2010, la cui data di scadenza è prevista per il 31.12.2014;

Visto, in particolare, l'articolo 5 "Personale" della predetta convenzione;

Vista la L.R. 11/12 che dispone la soppressione delle Comunità Montane;

Vista altresì la nota datata 19 giugno 2013 prot. 0004587, pervenuta al Comune di Alto - protocollo arrivo n. 2013/A/00001354 del 24.06.2013 - della Comunità Montana in corso di scioglimento a seguito della legge regionale del Piemonte n. 11/2012, con cui si comunica che a far data dal 1 luglio 2013, perdurando il silenzio in tema di trasferimenti e considerando il lento ma inarrestabile esodo del personale, l'Organo esecutivo con atto n. 163 del 12 giugno 2013, ha disposto la sospensione di tutti i servizi associati a far data dal 30 giugno 2013;

Preso atto delle esigenze e dalle problematiche correlate alle condizioni contingenti venutesi a verificare e della dotazione organica del Comune ;

Considerato che il Segretario Comunale presta il proprio servizio presso il Comune di Alto, per un numero limitato di ore (quattro) in base alla vigente Convenzione di Segreteria con il Comune di Ormea, Briga Alta, Alto e Caprauna;

Rilevato inoltre che al Segretario Comunale, sulla scorta della vigente normativa - in ultimo l'art. 147 bis e seguenti del TUEL 267/2000 e s.m.i. – sono stati attribuiti compiti di controllo sull'attività dei Responsabili dei Servizi più pregnanti e penetranti del passato e che pertanto l'attribuzione allo stesso di responsabilità gestionali comporterebbe l'identificazione nella stessa persona delle figure del controllato e del controllore;

Visto l'art. 53, comma 23 della legge 388/2000 come modificato dall'art. 28, comma 4 della legge 488/2001 che stabilisce: " Gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera d) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa , possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3, commi 2,3,e 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni , e l'art. 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio";

Visto il vigente regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che all'art. 12 bis recita " In caso di servizi con esiguo numero di dipendenti assegnati, anche al fine di operare un contenimento di spesa, può essere attribuita dal Sindaco ai componenti dell'organo esecutivo la

responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale. La Giunta Comunale sarà competente ad attribuire la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale al Sindaco”;

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 2012 prot. 0002379, con cui si rende noto che l’articolo 16 comma 17 del Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 , convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con specifico riguardo ai Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti ha previsto la presenza dei soli consiglieri comunali : “ Per tale fascia demografica non è prevista la figura degli assessori, risultando, pertanto attribuite esclusivamente al Sindaco le competenze della Giunta Comunale. Le esigenze di armonizzazione complessiva del sistema ordinamentale e di salvaguardia del funzionamento dell’ente locale comportano la necessaria presenza del vicesindaco per l’esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive che l’articolo 53 assegna a tale figura che dovrà pertanto essere nominata tra i Consiglieri eletti”.

Atteso che le disposizioni statutarie e regolamentari allorché incompatibili con le intervenute modifiche normative non trovano applicazione, anche in relazione a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs 267/00, per il quale l’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei Comuni e delle Province abroga le norme statutarie con essi incompatibili;

Ritenuto necessario adottare i necessari provvedimenti al fine di poter svolgere gli adempimenti istituzionali dell’Area Finanziaria ed evitare così malfunzionamenti, ritardi nello svolgimento dell’attività istituzionale ed in genere gravi danni all’Ente;

Ritenuto che la norma contenuta nell’art. 1, comma 50 della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e l’art. 53 comma 23 della Legge n.. 388/2000, così come modificato) rispondono ad esigenze diverse e non dovrebbero sovrapporsi in linea di principio;

Viste inoltre le limitatissime risorse di questo Ente e la necessità di contenere le spese di personale, in relazione ai vincoli esistenti in materia;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto ed al fine di contemperare la spesa , di attribuire al sottoscritto, Renato Sicca Sindaco pro tempore, la responsabilità dell’Area Economico - Finanziaria, con decorrenza immediata e fino al perfezionamento di una nuova convenzione del servizio stesso o della gestione associata delle funzioni fondamentali di cui alle disposizioni dettate dalla legge n. 135/7.8.2012, ed in particolare quelle norme sugli enti locali sancite dall’articolo 19, il quale disciplina le "Funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali", prevedendo in tale contesto esclusivamente ed obbligatoriamente, per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, l’istituzione delle "Unioni Montane di Comuni" (art. 4), accanto allo strumento della "Convenzione" (art. 5);

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso sul presente provvedimento dal Segretario Comunale ai sensi dell’art.49 c.1 del D.Lgs. 267/2000:

Lì 01.07.2013

Il Segretario Comunale
Cinzia Ricci
F.to in originale

Acquisito il favorevole parere di regolarità contabile espressa dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 267/2000 e rilevato che il presente provvedimento non comporta un aumento di spesa né ha riflessi sulla complessiva situazione economica dell'Ente:

Lì 01.07.2013

Il Segretario Comunale
Ricci Cinzia
F.to in originale

D E C R E T A

- 1) Le premesse vengono qui richiamate per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90;
- 2) DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall'art. 29 della legge 488/2001, per i motivi in premessa specificati, il Sottoscritto Renato Sicca - Sindaco pro tempore Responsabile dell'Area Finanziaria, con decorrenza immediata e fino al perfezionamento di una nuova convenzione del servizio tecnico comunale o della gestione associata delle funzioni fondamentali di cui alle disposizioni dettate dalla legge n. 135/7.8.2012.
- 3) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Segretario Comunale
Ricci Cinzia
F.to in originale

Il Sindaco
Renato Sicca
F.to in originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal 11.07.2013 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Lì 11.07.2013

Il Segretario Comunale
Ricci Dott.ssa Cinzia
F.to in originale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Lì

Il Segretario Comunale
Ricci Dott.ssa Cinzia
F.to in originale

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
Ricci Dott.ssa Cinzia
F.to in originale

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì

Il Segretario Comunale
Ricci Dott.ssa Cinzia
